

COMUNE DI DUEVILLE
(Provincia di Vicenza)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'
DI CASA BUSNELLI
01.10.2023 – 30.09.2024

L'anno (), il giorno _____ (____) del mese di _____ (____)
presso la Sede Municipale di Dueville tra le parti:

- **Comune di Dueville**, con sede in Dueville (VI), Piazza Monza n. 1, C.F. 95022910244 e partita IVA 00254330244, rappresentato in questo atto da _____, in qualità di Responsabile del Settore 1° Affari generali – Servizi alla persona e alla comunità, abilitata a stipulare i contratti per conto del Comune di Dueville ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, e in forza del Decreto sindacale di nomina n. ____ del _____, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale,

e

- _____, con sede in Via n. ____ - P. _____, di seguito denominata "*concessionaria*", rappresentata dal sig. _____, il quale interviene in qualità di Presidente pro-tempore/legale rappresentante della in oggetto;

PREMESSO

- che il Comune di Dueville è proprietario dell'immobile denominato Casa Busnelli, sito in Via Roma n. 24 a Dueville;
- che l'Amministrazione comunale non è in grado di assicurare con proprio personale i servizi di custodia e gestione dello stabile predetto;
- che è stata, quindi, valutata l'opportunità di avvalersi, per la gestione della struttura in oggetto, di un soggetto esterno;
- che le parti preliminarmente dichiarano quanto segue:

- il Responsabile del Settore 1° Affari generali – Servizi alla persona e alla comunità, che nel presente atto rappresenta il Comune di Dueville, dichiara di avere precedentemente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'articolo 5 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;
- il presidente/legale rappresentante della _____ dichiara l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 ed, inoltre, di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali.

in applicazione del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione,
tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Dueville, come sopra rappresentato, affida _____ i servizi di custodia, pulizia e gestione della struttura denominata Casa Busnelli, sita a Dueville in Via Roma n. 24.

Art. 2 – Durata e rinnovo

La durata della presente convenzione è fissata per il periodo dal 01.10.2023 al 30.09.2024. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare o prorogare la durata della concessione, previo accordo con il concessionario.

Art. 3 - Utilizzo della struttura

La concessionaria accorda l'utilizzo degli spazi di Casa Busnelli ai soggetti terzi che ne facciano apposita richiesta, in via prioritaria alle associazioni del Comune che hanno sede presso la struttura ed alla Scuola di Musica.

Il soggetto affidatario provvede, pertanto, alla stesura del piano degli utilizzi della struttura indicando:

- a) soggetti utilizzatori;
- b) tipo di attività svolta;
- c) orari di utilizzo e di apertura degli spazi individuati all'art. 1.

Detto piano e le sue eventuali successive variazioni dovranno essere trasmessi al Comune anche attraverso l'uso di sistemi informatici (ad es. calendari on line condivisi, ecc.).

L'utilizzo degli spazi è soggetto al pagamento alla concessionaria di un'apposita tariffa d'uso, approvata dalla Giunta comunale su proposta della concessionaria stessa.

I terzi utilizzatori hanno l'obbligo di mantenere e restituire i locali e i beni in essi contenuti nello stato in cui li hanno ricevuti salvo, in caso contrario, l'obbligo di risarcire i danni eventualmente verificatisi.

La concessionaria si riserva la possibilità di utilizzare direttamente gli spazi concessi per il conseguimento dello scopo sociale e per favorire una maggiore offerta culturale per la comunità di Dueville.

Art. 4 – Utilizzo diretto da parte del Comune

Il Comune ha diritto di utilizzare gratuitamente la struttura per l'espletamento di attività istituzionali, previo congruo preavviso mediante comunicazione scritta.

I gruppi consiliari possono utilizzare gratuitamente la struttura con cadenza quindicinale, previo accordo con la concessionaria e compatibilmente con la disponibilità degli spazi .

Art. 5 – Oneri a carico della concessionaria

La concessionaria si impegna ad eseguire i servizi di cui all'art. 1 con propria organizzazione e a proprie spese. In particolare si impegna:

- a custodire la struttura, a mantenerla in buono stato di conservazione e di manutenzione e a restituirla alla scadenza della presente convenzione nello stesso stato, salvo il naturale degrado derivante dall'uso;
- a provvedere alla puntuale apertura dei locali per farvi accedere gli utenti; al termine dell'utilizzo provvederà alla tempestiva chiusura dei locali stessi, eventualmente concordando con gli utilizzatori abituali la possibilità di aprire e chiudere autonomamente lo spazio agli stessi assegnato, previo rispetto degli orari di apertura e chiusura stabiliti;
- a controllare chi accede alla struttura;
- a controllare gli utenti sull'uso che gli stessi fanno delle attrezzature e dei locali;
- a richiamare gli utenti nei casi di comportamento scorretto e a darne comunicazione scritta all'Ufficio Cultura del Comune di Dueville;
- a fornire il materiale necessario all'espletamento del servizio di pulizia;
- ad effettuare la manutenzione ordinaria come da *foglio distinta delle specifiche relative alla manutenzione ordinaria degli impianti comunali dati in gestione ad associazioni o altri istituti*, allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 11/03/2010;
- a provvedere allo smaltimento dei rifiuti;
- a segnalare al Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente del Comune gli interventi necessari di straordinaria manutenzione;
- a consentire in qualsiasi momento l'accesso all'immobile da parte dei funzionari del Comune. In particolare, sarà annualmente effettuato un sopralluogo sull'immobile, alla presenza di rappresentanti dei soggetti firmatari, allo scopo di verificarne lo stato di conservazione e di manutenzione;

La concessionaria è tenuta a presentare annualmente, entro il 31 marzo, al Servizio Cultura del Comune, idoneo rendiconto della gestione dell'anno precedente in cui siano chiaramente indicate le spese sostenute per la gestione dell'immobile e le somme introitate per la concessione a terzi dell'utilizzo della struttura.

Il rendiconto dovrà essere accompagnato dalla produzione di copia dei documenti giustificativi, qualora richiesti dal Comune.

Art. 6 – Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune, mediante l'attivazione degli uffici competenti, l'ammortamento delle spese di investimento, le assicurazioni per il caso di incendio, furto e atti vandalici.

Al Comune competono le verifiche spettanti per legge.

Per l'attività svolta il Comune di Dueville si impegna ad erogare alla concessionaria un corrispettivo annuo complessivo di € () IVA compresa, che sarà liquidato in un'unica soluzione entro il 30 marzo 2024, a seguito di emissione di relativa fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art. 7 – Manutenzione straordinaria.

La manutenzione straordinaria è di competenza dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di approvare la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria che la concessionaria potrà eseguire, a condizione che i lavori siano stati preventivamente autorizzati dalla stessa Amministrazione, sentito il Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente. In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a regola d'arte, sotto le direttive del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente, che provvederà poi alla verifica finale e alla certificazione delle opere realizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di ordinare l'immediata demolizione e rimozione delle opere non autorizzate o eseguite in difformità.

Art. 8 – Spese per consumi

Le spese per i consumi di energia elettrica e di riscaldamento degli spazi oggetto della presente convenzione sono a carico della concessionaria, in quanto intestataria dei contatori, che provvederà quindi al pagamento delle relative fatture.

Qualora il mancato utilizzo della struttura dovuto a cause di forza maggiore, debitamente comprovate, determini un'oggettiva difficoltà da parte della concessionaria nel pagamento delle predette quote, il Comune si farà carico di sostenere la relativa spesa in tutto o in parte, previa verifica di idonea documentazione attestante le entrate e le uscite di gestione della

concessionaria stessa.

Art. 9 – Garanzie, obblighi assicurativi, responsabilità

La concessionaria risponde di tutti i fatti derivanti dall'uso e dal comportamento del proprio personale e solleva il Comune concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'attività svolta. A tale scopo, la concessionaria stipula idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (con massimale di almeno € 1.000.000,00 per anno per sinistro) e per infortuni (con massimale di almeno € 500.000,00 per anno per sinistro) per l'intera durata dell'affidamento.

Copia dei documenti assicurativi di cui sopra dovranno essere depositati presso l'Ufficio Segreteria.

La concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con il rispetto del disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 17 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La stipula della presente convenzione autorizza espressamente la concessionaria al trattamento dei dati, in qualità di responsabile, nel pieno rispetto ed entro i limiti stabiliti dal D.lgs. 30/06/2003, n. 196.

Art. 10 – Penalità.

In caso di inadempimento degli obblighi sopra stabiliti, il Comune si riserva la facoltà di applicare motivatamente delle penali da € 100,00 a € 1.000,00. Avverso tale provvedimento la concessionaria potrà presentare ricorso, ai sensi di legge.

Art. 11 – Recesso.

Il Comune può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento per cause di forza maggiore o di pubblico interesse. Inoltre, l'inosservanza anche di uno solo degli impegni assunti dal concessionario, come pure il verificarsi all'interno degli impianti di fatti o situazioni penalmente rilevanti, può comportare, a giudizio insindacabile del Comune, il recesso dalla convenzione.

La concessionaria può, a sua volta, esercitare il diritto di recesso con un preavviso scritto di almeno 120 giorni.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, soggetto gestore si impegna a osservare la normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 2003.

Ai sensi della medesima, pertanto, il soggetto gestore accetta espressamente la nomina di Responsabile del trattamento e dichiara di aver compreso e di accettare integralmente il contenuto di tale nomina, nonché di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, si impegna ad assumere in relazione a quanto prescritto dal Regolamento, dal D.lgs. n. 196 del 2003 e dalle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati.

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – del Comune di Dueville è l'avv. Luca De Toffani, C.F. DTFLCU66C22L157L, tel. 0445532551, indirizzo mail l.detoffani@studiolexin.it – PEC l.detoffani@studiolexin.it

Art. 13 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso ed in tal caso le spese saranno a carico della parte che intenda farne uso.

Art. 14 - Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione la competenza è del Foro di Vicenza.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme d'uso del caso e alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
CONCESSIONARIA
